

VERBALE DI ACCORDO
EX ARTT. 20 E 21 DEL CCNL DEL CREDITO E
EX ART. 47, LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428

Oggi, 28 marzo 2018, in Venezia-Mestre, presso la sede di Banca IFIS S.p.A., si sono incontrati:

- Banca IFIS S.p.A., (da ora in poi anche "Società Incorporante" o "Capogruppo");
- IFIS Leasing S.p.A. (da ora in poi anche "Società Incorporanda")

e

La Delegazione di Gruppo (da ora in poi anche le "Organizzazioni Sindacali")

- FABI
- FIRST – CISL
- FISAC – CGIL
- UILCA
- UNISIN

(da ora in poi, insieme, anche "le Parti")

PREMESSO CHE:

- a) con lettera del 13 marzo 2018, che deve intendersi integralmente richiamata e qui ritrascritta, le società Banca IFIS S.p.A. e IFIS Leasing S.p.A. hanno comunicato alle Organizzazioni Sindacali interessate, ai sensi dell'art. 47 legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e degli artt. 20 e 21 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (da ora in poi anche "CCNL Credito"), l'intenzione di dare corso, nell'ambito di un progetto di semplificazione societaria del Gruppo Banca IFIS, di cui entrambe le società fanno parte, secondo le linee-guida definite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, Banca IFIS S.p.A., ad una fusione per incorporazione di IFIS Leasing S.p.A., in Banca IFIS S.p.A.;
- b) in pari data le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro sindacale con le Società coinvolte nell'operazione richiamata alla lettera a) che precede, ai sensi degli artt. 20 e 21 del CCNL Credito, per esaminare le ragioni e gli effetti dell'operazione annunciata, sopra richiamata;
- c) le Parti, al fine di procedere all'esame congiunto di cui alla procedura prevista dagli artt. 20 e 21 del CCNL Credito, si sono incontrate, oltre che in data 13 marzo 2018 in cui è stata consegnata l'informativa sopra nominata, in data 28 marzo 2018;
- d) nel corso dei sopra citati incontri sono stati approfonditi ed ampiamente illustrati alle Organizzazioni Sindacali i motivi dell'operazione sopra richiamata, le modalità attuative della medesima, nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori in essa coinvolti;
- e) tra le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori della Società Incorporanda nel 2018, nell'ambito dei suddetti incontri, sono stati ampiamente illustrati i margini di efficientamento degli organici per circa n. 20 risorse, prevalentemente dovuti a sovrapposizioni di ruoli, specie nelle funzioni di supporto e di staff, che comportano tensioni occupazionali da gestirsi con gli strumenti di cui all'art. 20 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e, per quanto

646

riguarda il personale dirigente, con gli strumenti di legge e del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;

- f) le Organizzazioni Sindacali hanno espresso proprie autonome e distinte valutazioni su quanto presentato dalla Società Incorporante, esprimendo un giudizio critico sulle valutazioni afferenti le eccedenze di personale;
- g) l'Accordo del 28 luglio 2017 sottoscritto al termine della procedura di fusione di Interbanca S.p.A. e IFIS Factoring Srl in Banca IFIS S.p.A., ex art. 47 L. n. 428 del 29/12/1990 e ex artt. 20 e 21 CCNL Credito ha disciplinato, anche con riferimento a IFIS Leasing S.p.A., oltre all'orario di lavoro, i seguenti benefit: contribuzione aziendale ai Fondi Pensione, Ticket Restaurant, Polizza per i rimborsi spese mediche, polizza infortuni professionali ed extra-professionali, polizza per invalidità permanente da malattia, polizza caso morte (da malattia);
- h) lo stesso Accordo è operativo in IFIS Leasing S.p.A. dal 1° gennaio 2018;
- i) pertanto restano da definire i termini per la gestione degli efficientamenti rilevati nella Società Incorporanda con gli strumenti di cui all'art. 20 del CCNL Credito;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

A) L'OPERAZIONE IN GENERALE

- 2) L'operazione richiamata alla lettera a) delle Premesse si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto di semplificazione dell'assetto societario del Gruppo Bancario, da realizzarsi, con specifico riferimento alla Società coinvolta nella predetta operazione, mediante l'accorpamento all'interno di un'unica entità legale (ossia Banca IFIS S.p.A.) di tutte le attività di Leasing oltre che delle già accorpate attività di Factoring, Lending, Finanza Strutturata, svolte all'interno del Gruppo Bancario.
- 3) L'operazione richiamata al punto a) delle Premesse ha l'obiettivo di:
 - razionalizzare la struttura di Gruppo e gli assetti organizzativi interni al fine di conseguire crescenti livelli di integrazione, di efficienza operativa e di redditività;
 - semplificare la struttura societaria ed organizzativa del Gruppo Bancario Banca IFIS, con riduzione degli oneri societari ed amministrativi.In particolare per IFIS Leasing S.p.A., l'incorporazione consentirà anche di massimizzare le leve di integrazione nei processi distributivi ed operativi e di ottenere altre sinergie di ricavo riconducibili a più dirette ed immediate azioni di cross selling tra diverse business unit operanti all'interno della stessa società (e non tra società differenti).
- 4) Nei confronti di tutti i dipendenti di IFIS Leasing S.p.A. che verranno trasferiti nell'ambito dell'operazione richiamata alla lettera a) delle Premesse, ovvero n. 212 risorse (o il diverso numero di risorse che risulterà in servizio al momento della fusione), troverà applicazione l'art. 2112 cod. civ. e, pertanto, a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, ossia, il 20 maggio 2018, o da altra prossima data prevista nell'atto notarile di fusione, il loro rapporto di lavoro proseguirà, senza soluzione di continuità, con la società Banca IFIS S.p.A..

B) GESTIONE DEGLI EFFICIENTAMENTI

5) Con riferimento alle n. 20 risorse dichiarate in eccesso a seguito di sovrapposizioni di ruoli specie nelle funzioni di supporto e di staff della Società Incorporanda, al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in azienda, la Società Incorporante gestirà l'efficientamento delle suddette risorse, ricorrendo ai seguenti strumenti previsti dall'art. 20 del CCNL Credito:

- opportuni percorsi formativi e di riqualificazione professionale – nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative aziendali-;
- possibile assegnazione a mansioni diverse da quelle attuali secondo il disposto di cui all'art. 2103 cod. civ., finalizzata alla gestione delle sovrapposizioni di alcuni ruoli che si determineranno prevalentemente nell'ambito delle funzioni di supporto e di staff;
- part time: la Società Incorporante, in presenza di proprie esigenze tecnico, organizzative e produttive, potrà accogliere, a partire dal 2019, domande di prestazione a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio.

I predetti strumenti saranno applicati anche al personale dirigente, unitamente a quelli previsti dalla legge e dal CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

- 6) L'operazione di cui alla lettera a) delle Premesse non comporterà di per sé mobilità territoriale.
- 7) Le Parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere le necessarie intese per l'utilizzo dei fondi di formazione e di riqualificazione professionale (formazione finanziata), previo confronto sui relativi progetti formativi.

C) TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

- 8) Per quanto riguarda la disciplina relativa a: Orario di lavoro, Contribuzione aziendale ai Fondi pensione, Polizza per i rimborsi spese mediche, polizza infortuni professionali ed extra-professionali, polizza per invalidità permanente da malattia, polizza caso morte (da malattia) e Ticket Restaurant si rinvia al paragrafo "C) Trattamenti economici e normativi", punti 8) e 9) di cui all'Accordo del 28 luglio 2017, qui da intendersi integralmente riportato.
- 9) Le Parti pertanto concordano che, con decorrenza 1° gennaio 2018, i trattamenti economici e normativi dei dipendenti attualmente in forza in IFIS Leasing S.p.A. (dirigenti inclusi) sono regolati a tutti gli effetti di legge e di contratto da quanto contenuto nel presente Accordo nonché, per quanto qui non specificatamente previsto, dai CCNL di riferimento per tutto il personale, nonché dagli accordi e regolamenti aziendali, dalle normative interne, dagli usi e prassi aziendali vigenti solo ed esclusivamente in Banca IFIS S.p.A. che annullano e sostituiscono gli accordi e/o i regolamenti aziendali e/o le normative interne, gli usi e le prassi aziendali vigenti in IFIS Leasing S.p.A..

* * *

Con la sottoscrizione del presente verbale e dato atto del raggiunto Accordo, le Parti confermano di aver regolarmente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti, la procedura di cui all'art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428 e di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Letto, confermato e sottoscritto



Venezia-Mestre, 28 marzo 2018

Per Banca IFIS S.p.A.

Per IFIS Leasing S.p.A.

FABI

FIRST - CASL

FISAC - COIL

UILCA

UNISIN